



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555
www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

Prot. 147/05/2017/uil

Roma, 26 maggio 2017

Al Capo di Gabinetto reggente
del Ministro della Giustizia
Dott.ssa Elisabetta Maria Cesqui
centrocifra.gabinetto@giustizia.it
centrocifra.gabinetto@giustiziacerit.it

Al Capo Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Dott. S. Consolo
santi.consolo@giustizia.it
capodipartimento.dap@giustizia.it

Al Capo Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità
Dott.ssa G. Tuccillo
capodipartimento.dgmc@giustizia.it
capodipartimento.dgmc@giustiziacerit.it

Al Direttore Generale della Formazione
Dott. R. Turrini Vita
dgformazione.dap@giustizia.it
ispp.roma@giustiziacerit.it

Al Direttore Generale Personale DAP
Dott. P. Buffa
pietro.buffa@giustizia.it
dgpersonale.dap@giustizia.it

Al Direttore Generale Personale DGMC
Dott. V. Starita
dgpram.dgmc@giustizia.it
dgpram.dgmc@giustiziacerit.it

ROMA

OGGETTO: Osservazioni allo schema di decreto ministeriale concernente la riorganizzazione delle strutture e delle funzioni delle articolazioni anche territoriali della Direzione Generale della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

In merito allo schema di Decreto di cui all'oggetto, si rappresentano alle SS.LL. le osservazioni della scrivente O.S. in merito.

Il modello organizzativo proposto appare poco coerente relativamente ai principi di decentramento amministrativo e di razionalizzazione della spesa a cui si ispira la riorganizzazione del Ministero della Giustizia.

Nel modello che definisce l'assetto organizzativo della nuova Direzione Generale e le relative competenze non vi è alcun riferimento all'attività formativa erogata dai PRAP, quale attività formativa decentrata.

Ci si chiede, allora, qual è il ruolo dei PRAP rispetto all'attuazione dei piani annuali attuativi della formazione in ambito regionale?

Nello schema, i Provveditorati Regionali vengono citati unicamente in riferimento alle attività di verifiche e valutazione della Direzione Generale (vedi art.14 co2), nonché di sovrintendere alla direzione amministrativa delle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 (art.14 co.8).

In proposito, appare opportuno evidenziare che, per come congegnato, il comma 8^o dell'art. 14 ingenera la convinzione che si tratti della previsione di ulteriori posti di funzione dirigenziale, senza la pertinente modifica delle relative tabelle. Peraltro la previsione appare decisamente ridondante, se si osserva all'esperienza gestionale minorile: l'Istituto Centrale di Formazione, al cui capo vi era un Dirigente A1, ordinatore primario di spesa, era suddiviso in tre scuole, dotate di cd semi autonomia contabile, rette ciascuno da Direttore a cui veniva attribuite le funzioni di Funzionario Delegato. Analoga struttura può essere impiegata per le tre scuole prive di livello dirigenziale, nei cui confronti uno dei Dirigenti a capo degli Uffici in cui è suddivisa la Direzione generale in questione assuma il ruolo di ordinatore primario di spesa ed i funzionari con incarico di Direzione delle Scuole, assumeranno il compito di Funzionari Delegati.

Non si comprende, inoltre, come i Provveditorati possano organizzare l'attività di **formazione e di aggiornamento in ambito regionale, secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive del dipartimento e in collegamento con i competenti organi dello stesso**, ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n.444, se la formazione decentrata erogata dai PRAP, nel citato modello, non risulta contemplata.

Lo schema proposto, inoltre, non tiene in debito conto della trasversalità della funzione formazione tra i due Dipartimenti in sede regionale.

Questa OS ritiene che, per la funzione formazione a dimensione regionale, l'azione di pianificazione, programmazione e coordinamento, nonché di monitoraggio e restituzione all'Ufficio centrale dell'insieme delle attività svolte, anche autonomamente dalle sedi territoriali, deve essere mantenuta in capo all'Ufficio regionale dei PRAP, ufficio che deve restare il naturale interlocutore degli uffici centrali.

Ciò al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale indirizzi, programmi e metodologie, ma anche alimentare il livello nazionale con le esperienze e le attività regionali svolte.

Inoltre, al fine di garantire la più efficace trasversalità e integrazione tra i due Dipartimenti anche in tema di formazione regionale integrata *risulta indispensabile prevedere forme organizzative di raccordo con l'analogo livello regionale del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità.*

A tal fine si propone di prevedere presso le strutture regionali del DGMC (UEPE interdistrettuale e CGM) unità organizzative e/o settori della formazione che operino a stretto contatto e in forma integrata con le aree della formazione presso i PRAP.

Sarà, inoltre, necessario costituire in ambito regionale *gruppi di lavoro strutturati e stabili inter-dipartimentali* che definiscano congiuntamente le attività formative, di studio e ricerca, sperimentazione metodologica ecc. da realizzarsi sia in ambito penitenziario sia della giustizia minorile e di comunità, assicurando così l'effettiva corrispondenza con le esigenze formative e non delle sedi territoriali.

Alla luce di quanto sopra, appare necessario evidenziare quanto segue.

La DIMENSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO risulta essenziale perché consente:

- **di abbattere i costi**, riuscendo a limitare gli spostamenti del personale. Ci sono costi che, se non gravano direttamente sulla formazione, incidono comunque sui bilanci dei PRAP, dei CGM e degli UIEPE (rimborsi viaggi su scala nazionale) e che dovranno essere sottratti ai compiti istituzionali.
- **aumentare contemporaneamente e in modo sensibile il numero dei fruitori;**
- **realizzare la formazione maggiormente tarata e vicina alle esigenze del personale ed a sostegno della realizzazione degli obiettivi istituzionali in ambito regionale.**

Tale modello organizzativo consentirà di acquisire e mantenere una visione unitaria rispetto al complesso delle iniziative formative realizzate in ambito regionale, anche in forma integrata con il livello regionale del dipartimento di giustizia minorile e di comunità, così da misurare più efficacemente l'impatto della formazione.

Premesso quanto sopra si propongono le seguenti modifiche e integrazioni allo schema oggetto del confronto odierno, evidenziate in corsivo:

RILEVATO *che i Provveditorati Regionali organizzano l'attività di formazione e di aggiornamento in ambito regionale, secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive del dipartimento e in collegamento con i competenti organi dello stesso, ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n.444;*

Art.3 (Funzioni della Direzione) –

- co 4 “La Direzione Generale provvede all'analisi del fabbisogno formativo, alla programmazione e alla valutazione delle attività di formazione attraverso i propri uffici e assicura, mediante la Scuola, *i PRAP*, le Scuole territoriali e le altre strutture formative, l'erogazione della formazione”
- co.5 “La Direzione Generale, anche attraverso la Scuola, *i PRAP*, le Scuole territoriali e le altre strutture formative, secondo gli indirizzi dei Capi dei Dipartimenti...”;
- co.10 *I Provveditorati Regionali quali sedi di pianificazione, programmazione e coordinamento per la funzione formazione in ambito regionale, assicurano il collegamento funzionale tra centro e strutture e servizi territoriali per la realizzazione delle attività formative decentrate, al fine di uniformare su tutto*

il territorio nazionale indirizzi, programmi e metodologie; nonché il necessario collegamento con gli uffici regionali del dipartimento di giustizia minorile e di comunità per la definizione di attività formative congiunte.

CAPO IV ATTIVITA' FORMATIVA TERRITORIALE

Art. n.15 IL COORDINAMENTO REGIONALE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA DECENTRATA.

I Provveditorati Regionali provvedono al coordinamento dell'attività formativa decentrata realizzata in ambito regionale, secondo i programmi gli indirizzi e le direttive della Direzione Generale della Formazione, assicurando il collegamento funzionale tra uffici centrali e strutture e servizi territoriali, anche avuto riguardo al raccordo con gli uffici regionali del dipartimento di giustizia minorile e di comunità per la definizione di attività formative congiunte; provvedono al monitoraggio e restituzione agli Uffici centrali dell'insieme delle attività svolte; provvedono, anche autonomamente, all'attività di formazione e di aggiornamento in ambito regionale, secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive del dipartimento e in collegamento con i competenti organi dello stesso, ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n.444.

Si auspica, pertanto il recepimento delle presenti osservazioni, affinché svolgano da puntuale stimolo per la modifica dello schema di Decreto in parola, che allo stato solleva più dubbi che certezze in merito all'efficacia delle soluzioni prospettate.

Cordiali saluti.

*Il Coordinatore Generale
Domenico Amoroso*

